

SABATO 14 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Forfetari: i regimi IVA "particolari" non sono "speciali" - pag. 2
- Processo penale tributario e 231: il Coronavirus li rimette al centro di una riforma? - pag. 4
- Coronavirus. Proroghe delle scadenze fiscali: saranno davvero per tutti? - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Convalida delle dimissioni e altri servizi INL: il Coronavirus cambia le procedure - pag. 13
- Contratto a termine per i picchi di lavoro: la soluzione è nel decreto Dignità - pag. 15
- Lavoro autonomo con le tutele del subordinato: cosa comporterà per le aziende - pag. 17

FINANZIAMENTI

- Stampa periodica italiana diffusa all'estero: i termini per richiedere i contributi 2019 - pag. 24

IMPRESA

- Coronavirus: imprese sanzionate fino a 60.000 euro per pratiche commerciali sleali - pag. 25
- Terzo settore: nuovi compiti (e opportunità) per il professionista nell'organo di controllo - pag. 27

IN EVIDENZA

Processo penale tributario e 231: il Coronavirus li rimette al centro di una riforma?

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Il Parlamento dovrebbe varare una legge delega che riscrive i codici penale e di procedura penale, con una modifica mirata a semplificazione, funzionalità e produttività. Sia il sistema penale tributario, sia il meccanismo della responsabilità 231 verrebbero toccati dall'attuazione dell'ipotizzata legge delega. E le gravi e devastanti ricadute economiche dell'emergenza da Coronavirus, che impone e imporrà allo Stato-Erario di raccogliere tutte le risorse disponibili dalla corretta risposta alla pretesa tributaria, lasciano prevedere che la repressione penale del reato tributario rimarrà al centro dell'attenzione. L'importanza del contrasto al reato tributario suggerirà/imporrà di indagare, innanzitutto, sull'illegalità economica-finanziaria e di portare a giudizio questa tipologia di illeciti. Quale collocazione avranno, in questa ideale graduatoria di rilevanza sociale, i processi a carico degli enti?

L'ultimo atto del Governo, prima dal disegno di legge (di iniziativa della legislazione d'emergenza del Guardasigilli) recante un'ipotesi di "riforma della giustizia" che situazione sanitaria, è rappresentato vuole perseguire almeno tre



Lavoro autonomo con le tutele del subordinato: cosa comporterà per le aziende

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

Come se non fossero già bastati i ripensamenti sulle agevolazioni fiscali, con la cancellazione della flat-tax per i lavoratori autonomi oggi ci troviamo, di fatto, a non poter più utilizzare la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa perché il rischio concreto non tanto "di una riconduzione" ma di una vera e propria pedissequa "applicazione" della disciplina del lavoro subordinato è una concreta realtà. Tutto ciò che cosa comporterà in termini pratici per le aziende? Che i committenti, alla stregua di un datore di lavoro, dovranno applicare al lavoro autonomo tutte (o a una parte sola?) le disposizioni del diritto del lavoro subordinato?

La recente sentenza della Corte Non voglio in questa sede soffermi di Cassazione sul **caso Foodora** marmi sul tema del lavoro attraverso (Cass. Civ. Sez. Lav. 24 gennaio so piattaforma, fattispecie che sta 2020, n. 1663) apre nuovi ed iniziando a delinearsi da qualche quietanti scenari sul futuro delle anno nel contesto del diritto del lavoro con tutte le necessarie implicazioni soprattutto - dopo l'entrata in **collaborazioni coordinate e continuative**, decretandone forse con- zioni del D.L. n. 101/2019, sapevolmente la scomparsa.



Fisco

In quali casi

Forfetari: i regimi IVA “particolari” non sono “speciali”

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi IVA speciali. Potrebbe sorgere il dubbio che in tale ambito possano essere ricomprese anche le cessioni interne di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di altri materiali di scarto: attività soggette ad IVA mediante il meccanismo del reverse charge, da applicare solo il cessionario è un soggetto passivo IVA. Tuttavia, questa particolare previsione della norma nella modalità di assolvimento del tributo, con evidente finalità antievasiva, introduce un regime “particolare”, ma non “speciale”, nel senso tecnico che la disciplina del regime forfetario evoca per definire l’incompatibilità con esso.

Per espressa previsione normativa, non possono utilizzare il **regime forfetario** le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA** o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1, comma 57, lettera a, legge n. 190/2014) e l’incompatibilità con il regime forfetario scatta ogniqualvolta il regime speciale IVA o di determinazione forfetaria del reddito sia un regime **obbligatorio per legge** (Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E/2019, par. 2.3.1).

Poiché la lettera a) del comma 57 afferma, senza ulteriori dettagli o specificazioni, che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali, potrebbe sorgere il dubbio che in tale ambito possano essere ricomprese anche le cessioni interne di rottami, cascami e avanzi di metalli, nonché di altri materiali di scarto, attività soggette ad IVA mediante il meccanismo del **reverse charge** ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972, da applicare solo il cessionario è un soggetto passivo IVA.

In particolare, il reverse charge si applica a condizione che le cessioni siano eseguite nei confronti di soggetti passivi IVA, mentre in caso di cessioni effettuate nei confronti di privati, si applicano le regole ordinarie di assolvimento dell’imposta.

Applicano questo regime i soggetti che operano nel settore del commercio dei rottami e dei materiali di scarto, i raccoglitori e rivenditori di materiale di recupero che operano con sede fissa o in forma ambulante, le imprese che producono rottami quale sottoprodotto di una loro lavorazione e le imprese che occasionalmente acquistano e vendono rottami ovvero commerciano semilavorati di metalli non ferrosi.

Tuttavia, questa particolare previsione della norma nella modalità di assolvimento del tributo, con evidente finalità antievasiva, introduce un **regime “particolare”**, ma **non “speciale”** nel senso tecnico che la disciplina del regime forfetario evoca per definire l’incompatibilità con esso.

Regimi speciali IVA

A chiarire qualsiasi dubbio, peraltro, le stesse circolari dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (par. 2.3) e 10 aprile 2019, n. 9/E (par. 2.3) hanno espressamente richiamato quali siano i regimi speciali IVA la cui adozione esclude l’applicazione del regime agevolato che, di seguito, vengono elencati:

- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
- vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
- agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
- vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Regimi forfetari di determinazione del reddito

Ulteriormente, tra i regimi forfetari di determinazione del reddito che precludono l’utilizzo del regime forfetario si segnala, invece, quello opzionale di tassazione agevolata (**Patent Box**), istituito dall’art. 1, commi 37-45, legge n. 190/2014.

Ad esempio

In presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla

legge, il regime forfetario potrà ben ritenersi compatibile con l'attività di un'autofficina che facesse anche cessioni occasionali di batterie esauste, in quanto recuperate dalla propria attività di riparazione di autoveicoli, applicando l'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972.

È questa, infatti, un'attività che contempla un regime "particolare" e non "speciale" IVA, che non gode neanche di alcuna determinazione forfetaria del reddito.

In conclusione

L'esercizio di un'attività soggetta a un regime speciale IVA o espressiva ai fini IRPEF di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato con modo forfetario

preclude il regime agevolato per tutte le altre attività esercitate non in regime speciale. Diversamente, se è esercitata un'attività agricola, produttiva di reddito fondiario, è possibile applicare il regime forfetario per le altre attività svolte.

Diversamente, rispetto a un'attività in regime speciale IVA, l'utilizzo del regime forfetario è possibile se si opta per applicare l'IVA nei modi ordinari nell'anno d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario, ma nessuna valutazione di questo tipo dovrà essere operata per la cessione di rottami o cascami.

Fisco

L'Editoriale di Piermaria Corso

Processo penale tributario e 231: il Coronavirus li rimette al centro di una riforma?

di Piermaria Corso - Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano

Il Parlamento dovrebbe varare una legge delega che riscrive i codici penale e di procedura penale, con una modifica mirata a semplificazione, funzionalità e produttività. Sia il sistema penale tributario, sia il meccanismo della responsabilità 231 verrebbero toccati dall'attuazione dell'ipotizzata legge delega. E le gravi e devastanti ricadute economiche dell'emergenza da Coronavirus, che impone e imporrà allo Stato-Erario di raccogliere tutte le risorse disponibili dalla corretta risposta alla pretesa tributaria, lasciano prevedere che la repressione penale del reato tributario rimarrà al centro dell'attenzione. L'importanza del contrasto al reato tributario suggerirà/imporrà di indagare, innanzitutto, sull'illegalità economica-finanziaria e di portare a giudizio questa tipologia di illeciti. Quale collocazione avranno, in questa ideale graduatoria di rilevanza sociale, i processi a carico degli enti?

L'ultimo atto del Governo, prima della legislazione d'emergenza dovuta al rapido deterioramento della situazione sanitaria, è rappresentato dal disegno di legge (di iniziativa del Guardasigilli) recante un'ipotesi di **"riforma della giustizia"** che vuole perseguire almeno **tre obiettivi**: lo smaltimento dell'arretrato, la riduzione a un livello "ragionevole" della durata del processo, una risposta qualitativamente elevata alla domanda di giustizia e - quindi - nel segno dell'efficienza.

Nell'intenzione dei proponenti, il Parlamento dovrebbe pronunciarsi in tempi brevi e varare una legge delega quanto mai ambiziosa, con l'obiettivo non di una riscrittura dei codici penale e di procedura penale (operazione riuscita negli anni Trenta, a cavallo delle due guerre mondiali) ma di una loro modifica diretta a semplificazione, funzionalità e produttività.

È necessario riflettere su un dato obiettivo: rimodulare le regole generali del processo non significa solo riposizionare i rapporti tra Stato e individuo ma anche incidere su quello che sarà lo sviluppo della società in un settore, come quello penale, nel quale si contrappongono vittima, imputato e condannato e nel quale il processo ha - da decenni - cessato di essere lo strumento neutro attraverso il quale l'autorità giudiziaria decide se è stato commesso un illecito penale, chi lo ha commesso, quale sanzione merita, come ripristinare l'ordinamento giuridico leso dal reato.

Sulla carta la riforma vagheggiata non tocca né il sistema penale tributario né il meccanismo di responsabilizzazione amministrativa degli enti (introdotto con il D.Lgs. n. 231/2001), ma - per esemplificare - entrambi i settori sarebbero toccati dall'attuazione della ipotizzata legge delega.

Innanzitutto, l'accertamento di qualsiasi reato (e, quindi, anche di quello tributario) non può che passare

attraverso un procedimento penale (che assicuri ad accusa e difesa un pieno contraddittorio avanti ad un giudice indipendente e imparziale).

Il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, anche dopo la profonda riscrittura con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, contiene - forse in misura maggiore - norme procedurali che attribuiscono profili di peculiarità al processo per reati tributari (si pensi alla **confisca**, al rapporto tra pagamento del debito tributario e riti speciali, alla competenza per territorio e alla custodia giudiziale dei beni sequestrati) ma rimane comunque servente rispetto alla disciplina del codice di rito penale e, di conseguenza, risente di ogni modifica della legge generale nei limiti in cui il legislatore non abbia previsto una normativa derogatoria e/o speciale.

Ancora più evidente è il discorso se sviluppato in relazione al **sistema 231** che vede l'affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente per aver cagionato o non impedito la commissione, nel suo interesse o vantaggio e a opera di persona fisica apicale o non apicale, la commissione di un **numero tassativo** (ma in **rapida e inarrestabile crescita**) di reati.

L'evoluzione ultima ha portato - anche su input comunitario - a **estendere ai reati tributari** la responsabilità dell'ente contribuente (erodendo i possibili spazi di impunità determinati dalla configurabilità della responsabilità penale solo se attribuita alla persona fisica), con la conseguenza che anche al sistema 231 è estensibile il discorso fin qui accennato.

Ma vi è di più, non solo la responsabilità dell'ente (anche dell'ente contribuente) va necessariamente accertata con le forme processuali penali, ma l'art. 34, D.Lgs. n. 231/2001 è esplicito nel ribadire che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano - oltre alle norme

specificamente procedurali dettate per l'ente indagato/imputato - quelle del codice di rito penale "in quanto compatibili", il che conferma che ogni riforma della disciplina processuale generale si riverbera direttamente sul rito applicabile per accertare (o escludere) la responsabilità dell'ente.

Altro problema è se e in che misura taluna delle riforme procedurali delineate nel disegno di legge ministeriale venga ad incidere in modo particolare sul sistema penale tributario e/o sul sistema 231.

È presto per dire se la razionalizzazione delle **notificazioni** (art. 2) o talune riscritture dei procedimenti speciali (art. 4) produrranno l'auspicata efficienza, economia e produttività, ma certamente ricadute precise si avranno sia dalle modalità telematiche di comunicazione di atti e documenti sia dalla scelta di ridimensionare la collegialità dell'organo giudicante (più di quanto già non sia attualmente previsto, di diritto o di fatto).

Le gravi e devastanti ricadute economiche dell'attuale emergenza sanitaria (che impone e imporrà allo Stato-erario di raccogliere tutte le risorse disponibili dalla

corretta risposta alla pretesa tributaria) lasciano prevedere con ragionevole certezza che la **repressione penale del reato tributario** sia e rimanga **al centro dell'attenzione** degli uffici del pubblico ministero nel momento in cui [come espressamente consentito dall'art. 3, lettera h)] individueranno i criteri di priorità "trasparenti e predeterminati" per selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre.

Come dire che, a fronte di uomini, mezzi e risorse contingentati, l'importanza del contrasto al reato tributario, suggerirà/imporrà di indagare innanzitutto sulla illegalità economica-finanziaria e di portare a giudizio - con **priorità** nella fissazione dei ruoli di udienza e di trattazione - questa tipologia di illeciti.

Rimane la grande incertezza sulla collocazione, in questa ideale graduatoria di rilevanza sociale, dei processi a carico degli enti, ma sarebbe difficilmente spiegabile, ad esempio, prevedere che l'ente contribuente sia responsabile anche per i reati tributari e poi non processarlo o coinvolgerlo solo episodicamente.

Fisco

In attesa del decreto

Coronavirus. Proroghe delle scadenze fiscali: saranno davvero per tutti?

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Mentre si attendono le decisioni del Governo per attuare gli effetti della crisi economica che si è venuta a determinare con la diffusione dell'epidemia da coronavirus, sono iniziati a trapelare alcuni, per niente incoraggianti, segnali che parlavano di una proroga delle scadenze fiscali solo per alcune categorie di contribuenti. Però, nel tardo pomeriggio del 13 marzo, il MEF è intervenuto con un comunicato stampa che cerca di anticipare il contenuto del decreto, nel quale, anche se non in modo inequivocabile, si accenna ad una sospensione dei versamenti del 16 marzo.

Il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare oggi il decreto con le misure per contrastare, a tutti i livelli, la crisi che si è venuta a determinare con l'epidemia del coronavirus ma già sono trapelate alcune **indiscrezioni**. Il decreto dovrebbe contenere norme che spaziano dalla sanità alla giustizia, dalla pubblica amministrazione alla scuola e università.

Ma quello che più interessa alle imprese e ai professionisti è il pacchetto di misure ed aiuti per dare una boccata d'ossigeno ad una economia, quella italiana, che sembra aver subito, nel giro di pochi giorni, un colpo molto forte.

Infatti, con la sospensione e la chiusura di molte attività economiche e professionali, inizia a farsi sentire la **crisi di liquidità** per molti operatori.

Se a ciò si aggiunge l'imminente appuntamento con le scadenze del **16 marzo** (scadono, tra gli altri, i versamenti delle ritenute mensili, dell'Iva mensile e di quella annuale), la prospettiva è davvero fosca.

In attesa di un intervento massiccio che possa iniettare liquidità nelle casse delle imprese, l'urgenza, ora, è quella di sospendere i versamenti più imminenti.

Chi dovrebbe rientrare nella sospensione

In attesa di conoscere le decisioni del Governo, nelle ultime ore erano iniziate a circolare alcune indiscrezioni sul contenuto dello stesso.

E sul versante fiscale le notizie **non erano incoraggianti**.

In particolare, si diceva che si stava pensando ad una sospensione **selettiva** dei versamenti non per tutti i contribuenti, ma solo per alcune categorie.

Si faceva riferimento alle filiere produttive più colpite dalla crisi, tra cui il turismo, fiere, trasporti, sport, cultura e spettacolo.

Inoltre, sembrava che lo stop dovesse interessare i soggetti rientranti nei limiti dei **semplificati**, che attualmente sono con ricavi fino a 400mila euro in caso di prestazioni di servizi (principalmente, imprese di servizi e professionisti) e 700mila euro per la cessione

di beni (commercianti, artigiani e piccole imprese).

Nel tardo pomeriggio del 13 marzo, mentre i dubbi (e la protesta) da parte di molti operatori economici montavano sempre di più, il MEF è intervenuto con un atto "ufficiale" anche se si tratta solo di un comunicato (n. 50).

Leggi anche: [Coronavirus: il MEF annuncia che i termini dei versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti](#)

In esso si afferma che testualmente che: "I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria".

A dire il vero, leggendo attentamente le (scarne)parole ministeriali, i dubbi non sembrano totalmente fugati, perché non si fa riferimento alla "generalità dei contribuenti", lasciando, dunque, qualche margine di incertezza in merito all'esatto ambito applicativo delle nuove disposizioni.

Di converso, però, siccome non si fa nemmeno alcun cenno ad eventuali limiti, si potrebbe ragionevolmente supporre che si tratterà di un differimento (al 31 maggio o 30 giugno?) **generalizzato** e che, quindi, interesserà tutti i contribuenti.

Resta comunque la possibilità che venga fatta una qualche differenziazione concedendo la sospensione totale dei versamenti solo ai settori maggiormente colpiti.

Inoltre, altrettanto misteriosa appare la seconda frase laddove si riferisce "ulteriori sospensioni dei termini": molto probabilmente, le sospensioni riguarderanno altre scadenze del periodo, quali, ad esempio il modello unico ambientale (MUD) la cui scadenza è a fine aprile.

E chissà se sarà posticipato anche il termine di presentazione della dichiarazione IVA anch'esso calendarizzato a fine aprile e perché no anche del modello CU (in questo caso si tratterebbe di un ulteriore slittamento essendo già stato prorogato al 31 marzo).

Ad ogni modo, per avere un quadro completo, non resta che attendere ancora qualche ora per conoscere nel dettaglio le misure approvate, nella consapevolezza

che, quali che siano le decisioni finali, arriveranno comunque sul filo di lana.

A prescindere da queste prime misure intraprese dal Governo, la speranza di fondo è quella di poter, finalmente, dare quella boccata di ossigeno a tutte quelle imprese e professionisti che temono, una volta scampato il rischio del contagio da virus, di non farcela ad attutire il contraccolpo economico.

Fisco

Dalla Corte Costituzionale

Imposta successioni e donazioni: gli affini sono soggetti passivi

La Corte Costituzionale dichiara che non viene meno al principio di eguaglianza la disciplina che dispone nelle donazioni, un trattamento impositivo diverso tra gli affini e i parenti. La selezione dei soggetti passivi ad un'imposta rientra nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore tributario, il quale ha costantemente graduato l'imposizione sulle successioni e donazioni in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario rispondendo a volte all'esigenza della semplificazione e del rilancio dell'economia e non alla tutela costituzionale della famiglia.

La Commissione tributaria regionale (CTR) del Molise ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), nella parte in cui non include **gli affini** nel novero dei soggetti per i quali è escluso il pagamento dell'imposta da esso disciplinata. La norma prevede che: a) «i trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, fatti a favore di **soggetti diversi** dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, **sono soggetti alle imposte** sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo di 350 milioni di lire»; b) «in questa ipotesi si applicano, sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso».

Secondo il ricorrente, la disposizione censurata lederebbe l'art. 3 della Costituzione, in relazione al **principio di eguaglianza**, dal momento che la disciplina da essa dettata per gli affini sarebbe **ingiustificatamente** diversa da quella riservata ai parenti.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 54/2020 del 13 marzo 2020, rileva che la **selezione dei soggetti passivi**, prevista nella normativa richiamata, in quanto coerente con il presupposto, **rientra nell'esercizio del potere discrezionale del legislatore tributario**, che ha costantemente graduato l'imposizione sulle successioni e donazioni in ragione della prossimità familiare tra il disponente e il beneficiario. La selezione dei

soggetti passivi trova inoltre, nel caso in esame, una non irragionevole giustificazione nell'esigenza della semplificazione e del rilancio dell'economia, la normativa non era stata in effetti emanata ai fini della tutela costituzionale della famiglia.

In merito all'ipotesi del rimettente **sull'omogeneità tra parenti e affini**, la sentenza evidenzia che, dall'esame delle numerose disposizioni indicate a raffronto dal giudice a quo, risulta evidente la mancanza di elementi che dimostrino la necessità sistematica di garantire una ricorrente e generalizzata omogeneità di trattamento tra parenti e affini.

La scelta legislativa di **equiparazione** del parente e dell'affine non discende dall'applicazione di un principio generale di assoluta e necessaria parificazione, in ogni ipotesi, del trattamento giuridico di parenti e affini, ma dalla **concreta valutazione dell'interesse sotteso** alla specifica disciplina e dal conseguente obiettivo di impedire lo sviamento dal corretto esercizio di determinate funzioni.

Per quanto evidenziato, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in quanto non è ravvisabile, in relazione all'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001, una **lesione del principio di eguaglianza**: «le situazioni e le rationes delle normative poste in comparazione risultano, infatti, eterogenee, sia intrinsecamente, sia in rapporto con la fattispecie del giudizio principale».

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 13/03/2020, n. 54/2020

Fisco

Da Confimi Industria

Coronavirus: "F24 lunedì io pago", ma serve un biennio a fisco ridotto

Per fronteggiare gli effetti negativi sull'economia dovuti all'emergenza Coronavirus, serve un biennio a fisco ridotto dove fisco e burocrazia non siano la priorità. Le imprese che sopravviveranno alla quarta recessione dal 2007 devono potersi dedicare agli aspetti produttivi e commerciali. Lo ha evidenziato Confimi Industria mediante una nota del 13 marzo 2020, con cui ha anche esortato, con il manifesto "F24 lunedì io pago", gli imprenditori che hanno i conteggi pronti e non sono stati già travolti da problemi di liquidità, a rispettare la scadenza fiscale di lunedì 16 marzo.

Confindustria ha pubblicato un comunicato stampa in data 13 marzo 2020 in merito alle scadenze di lunedì 16 marzo 2020.

La nota è rivolta a tutti gli imprenditori per sostenere le **casce erariali** e a non profittare della situazione d'emergenza confidando in uno slittamento generale, che probabilmente non ci sarà, se non per settori e per le imprese più piccole.

E' stato quindi ideato "**F24 lunedì io pago**", il manifesto di esortazione e di protesta di Confindustria Confederazione dell'industria manifatturiera italiana che incoraggia gli imprenditori che hanno i conteggi pronti e non sono stati già travolti da problemi di liquidità, a rispettare la scadenza fiscale di lunedì 16 marzo. La situazione appare sconcertante e alla vigilia della scadenza del 16 marzo, non sono arrivate indicazioni ufficiali circa la **sospensione** o il rinvio di queste imposte.

La domanda provocatoria è quindi se il fisco venga prima della salute. **L'esigenze di bilancio** ci sono, ma il messaggio che arriva non è certo positivo tanto meno incoraggiante.

Serve quindi senso di responsabilità che alla maggior parte degli imprenditori non manca. L'auspicio è che facciano altrettanto il Governo e il Parlamento nel cogliere l'appello per un biennio a **fisco ridotto** dove fisco e burocrazia non siano la priorità.

Le imprese che sopravviveranno alla **quarta recessione** dal 2007 devono potersi dedicare agli aspetti produttivi e commerciali.

Quindi al netto delle disposizioni contenute nei decreti d'urgenza già emanati e di quelli che saranno emanati per le scadenze di questi giorni Confindustria ha già individuato alcuni adempimenti non indispensabili da eliminare o sospendere, come **plastic tax**, sugar tax, durf e durc, stretta compensazioni, ISA, trasparenza contributi in nota integrativa, adeguamento nuove specifiche FE e RT, così come ha evidenziato quelle misure in grado di agevolare gli **equilibri finanziari** degli operatori.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Confindustria, comunicato stampa 13/03/2020

Fisco
dal CNDCEC

Coronavirus: il CNDCEC

chiede al Ministro Gualtieri la sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo

Nell'ambito dell'emergenza Coronavirus è indispensabile un comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno adottati in relazione alle scadenze di lunedì 16 marzo. E' inoltre importante che si faccia chiarezza sui termini tributari procedurali e processuali ancora pendenti. Lo ha richiesto il CNDCEC mediante una lettera inviata al Ministro Gualtieri in cui segnala che circa l'80% degli studi professionali non è in grado di garantire l'operatività nel rispetto della normativa attuale discendente dall'emergenza sanitaria.

Il 13 marzo 2020 il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa riguardante una lettera inviata al Ministro dell'Economia Gualtieri **sull'emergenza coronavirus**.

Nella lettera, il CNDCEC ha sottolineato come sia cosciente delle difficoltà nel mettere a punto un decreto complesso come quello cui sta lavorando il Governo in queste ore, in un passaggio così drammatico per il Paese e per la sua economia.

Occorre evidenziare che l'estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti **limitazioni agli spostamenti** e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio anche in relazione ad attività, come quelle professionali, che devono comunque garantire i loro servizi, stanno mettendo in ginocchio gli studi dei Commercialisti e i loro centri di elaborazione dati per l'impossibilità in moltissimi casi di attivare, in un breve periodo, lo **smart working** con i propri dipendenti e collaboratori e la condivisione dell'uso dei software gestionali presso le loro abitazioni.

Infatti, circa l'80% degli **studi professionali** non è in grado di garantire l'operatività nel rispetto della normativa attuale come per la distanza minima di un metro tra le presone nei luoghi di lavoro.

Per tale ragione si ritiene necessaria la **sospensione generalizzata** per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti dei versamenti e degli **adempimenti in scadenza**, anche per le ulteriori difficoltà che deriverebbero da eventuali novità normative che prevedano modalità di adempimento diversificate e più complesse da gestire.

Ora appare quindi indispensabile un comunicato del Ministero dell'economia che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno adottati in relazione alle scadenze di **lunedì 16 marzo** prossimo, considerato che oggi è venerdì.

Tra l'altro altrettanto urgente è l'immediata

sospensione di tutti i **termini processuali tributari** e dei termini d'impugnazione degli atti impositivi che continuano irrimediabilmente a decorrere, senza alcuna possibilità di ravvedimento, con grave pregiudizio del diritto di difesa dei contribuenti.

E' quindi fondamentale che si faccia definitivamente chiarezza per assicurare contribuenti e professionisti sulle scadenze di lunedì prossimo e sui termini procedurali e processuali ancora pendenti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, comunicato stampa 13/03/2020,

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Biglietteria automatizzata: proroga di 9 mesi del termine per riconoscimento di idoneità dei sistemi

Con il provvedimento n. 129039 del 13 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di 9 mesi del termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La proroga è stata disposta al solo fine di consentire agli Enti Certificatori di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019. Inoltre il nuovo termine tiene conto delle nuove disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 129039 del 13 marzo 2020 riguardante le modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di **titoli di accesso**, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di **biglietterie automatizzate**.

Il provvedimento del 27 giugno 2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso.

Il nuovo provvedimento contiene anche alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di **biglietterie automatizzate**, al fine di rendere coerenti questi provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e dalla Legge n. 145/2018.

Al Capo VI il provvedimento del 2019 regola il processo di riconoscimento di **idoneità dei sistemi** di biglietterie automatizzate, armonizzando la scadenza del 1° luglio 2019, prevista dalla normativa, per i titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo, con il termine di **9 mesi dalla data di pubblicazione** del provvedimento per l'attuazione delle regole sulla vendita on line e sulle altre modifiche previste, con l'obiettivo quindi di consentire il **rispetto della normativa**, insieme ai necessari tempi tecnici per l'aggiornamento dei sistemi e l'esecuzione del processo di riconoscimento di idoneità da parte dell'Agenzia delle entrate. Inoltre il nuovo provvedimento prevede, anche a seguito del confronto con le associazioni di categoria degli operatori di settore, la modifica della **procedura semplificata** di autodichiarazione dell'idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata, nonché la **proroga del termine** entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata.

Il nuovo provvedimento dispone l'estensione della **procedura semplificata**, che consente ai sistemi che siano già stati riconosciuti idonei dall'Agenzia delle entrate di dichiarare autonomamente l'idoneità al provvedimento, limitatamente al periodo di validità dell'**idoneità** già riconosciuta, anche ai casi in cui l'idoneità sia necessaria per i soli adeguamenti della disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.

Questa semplificazione contribuisce a ridurre il numero di modelli di biglietteria automatizzata che necessitano di percorrere tutto l'iter di **richiesta di idoneità**.

Inoltre il nuovo provvedimento prevede la **proroga di 9 mesi** del termine entro cui ottenere il riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietteria automatizzata. La proroga viene disposta al solo fine di consentire agli **Enti Certificatori** di produrre la necessaria certificazione, il cui rilascio, sulla base delle richieste pervenute, risulterebbe impossibile nei termini originariamente previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019.

In assenza di questa certificazione non è possibile perfezionare il **processo di riconoscimento** di idoneità dei sistemi e, conseguentemente, l'Agenzia attiva il processo di revoca delle carte di attivazione per tutti i titolari di biglietteria automatizzata che non siano in possesso di una biglietteria idonea ai sensi dello stesso provvedimento.

Tra le altre cose il nuovo termine tiene conto delle nuove disposizioni emanate al fine di fronteggiare l'**emergenza epidemiologica** in atto, tra cui la possibile sospensione delle attività lavorative.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 13/03/2020, n. 129039

Fisco

In G.U.

ISA: approvate le modifiche per periodo d'imposta 2019

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, isa, approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA. Lo ha previsto il Decreto del Mef 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con cui sono state approvate delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2019.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020 è stato pubblicato il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2020, riguardante l'approvazione di modifiche agli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, applicabili al periodo d'imposta 2019.

In particolare sono state disposte delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019. Gli ISA, così come modificati, rilevano ai fini dell'accesso al **regime premiale** e delle attività di analisi del rischio di **evasione fiscale**.

Sono state disposte delle **modifiche alla territorialità**, con tra l'altro l'aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni nel corso dell'anno 2019.

Sono stati anche individuati gli indici di **concentrazione della domanda** e dell'offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio competitivo, o di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale. Si prevede con il nuovo Decreto anche l'individuazione delle **misure di ciclo settoriale**, necessarie per tener conto, ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, degli effetti dell'andamento congiunturale.

Infine si prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2018 e 24 dicembre 2019, non si applicano, per il periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2019, nei confronti dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un **gruppo IVA**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 28/02/2020 (G.U. 13/03/2020, n. 66)

Fisco

Dal MEF

Coronavirus: il MEF annuncia che i termini dei versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa del 13 marzo 2020 n. 50, in cui ha anche anticipato che con lo stesso decreto saranno introdotte anche ulteriori sospensioni dei termini e inoltre misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 13 marzo 2020 un comunicato stampa in merito **all'emergenza Coronavirus**.

Il comunicato stampa rende noto che i termini relativi ai versamenti previsti al **16 marzo** saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri.

Questo Decreto Legge sarà relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di **Covid-19**, coronavirus.

Inoltre con il medesimo decreto saranno introdotte anche ulteriori **sospensioni dei termini** e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria.

E proprio in ragione di quanto annunciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa in pari data, 13 marzo 2020.

La nota evidenzia che il direttore generale di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in base a quanto previsto dal comunicato del ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli

effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha dato disposizioni a tutte le strutture di **rimodulare le proprie attività**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 13/03/2020, n. 50

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13/03/2020

Lavoro e Previdenza

Per aziende e lavoratori

Convalida delle dimissioni e altri servizi INL: il Coronavirus cambia le procedure

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

Nel periodo di vigenza delle limitazioni relazionali e di movimento causati dall'emergenza Coronavirus, per il provvedimento di convalida delle dimissioni o di risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età non è richiesto il colloquio diretto con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente. La richiesta può essere inviata da remoto al competente Ufficio mediante posta elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione dall'INL. Questa è una delle iniziative messe in atto dall'Ispettorato del Lavoro per far fronte alle richieste di aziende e lavoratori. Quali sono le altre?

In questo periodo di emergenza sanitaria da **Coronavirus**, dove il mondo produttivo cerca di non fermarsi e continuare le proprie attività lavorative, rivedendone le modalità alla luce dei rischi legati al contagio, anche l'Ispettorato del Lavoro si è attrezzato per continuare la propria attività e fornire, così, un servizio che rispettasse le richieste provenienti da **aziende e lavoratori**, nell'osservanza di quelle prescrizioni di salute e sicurezza per i propri dipendenti e per limitare il contagio.

Le prime indicazioni, l'Ispettorato del Lavoro le ha date con la nota n. 82 del 9 marzo 2020, con la quale ha fornito alcuni **criteri guida**, a cui improntare e modulare l'attività lavorativa al regime imposto dal Governo con i suoi DPCM di riferimento (principalmente il DPCM 8 marzo 2020). Attività lavorativa che dovrà dare continuità all'azione amministrativa e all'esercizio dei **servizi di pubblica utilità**.

La prima evidenza, leggendo la nota, è quella di assicurare i servizi essenziali attraverso il presidio degli uffici e delle relative funzioni istituzionali, limitando, comunque, l'accesso al pubblico ai soli casi di assoluta eccezionalità degli adempimenti e implementando interazioni da remoto.

La limitazione riguarda anche le attività esterne di vigilanza ispettiva, con la sola eccezione dei casi di indifferibilità e/o di adempimento a mandati dell'Autorità giudiziaria. In particolare, sono da considerate indifferibili le seguenti attività:

- a) **inchieste infortunio lavoro** su delega della Procura della Repubblica;
- b) **interventi ispettivi in edilizia** ove siano segnalate situazioni di imminente pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa disposizione evidenzia anche un fine diverso rispetto a quello meramente sanitario, infatti, l'Ispettorato sottolinea l'opportunità di evitare di recare ulteriore **potenziale aggravio a realtà aziendali** e, più in

generale, a tessuti economico-produttivi già oltremodo provati, che potrebbero percepire gli accessi come sconsigliatamente invasivi ed ulteriormente "afflittivi", con pregiudizio anche per l'immagine dell'Amministrazione stessa.

Non viene sospeso, viceversa, l'**URP**. La cosa che cambia, per l'**ufficio relazioni con il pubblico**, è la modalità di interazione con le persone. Infatti, i quesiti, le informazioni e, in generale, tutto quello che attiene alla "consulenza" da parte dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro, dovrà avvenire, il più possibile, con modalità da remoto: telefono e e-mail (anche non PEC).

Da remoto, potranno svolgere attività lavorativa anche gli stessi funzionari dell'ispettorato del lavoro, attraverso l'avvio del **lavoro agile**. Attivazione che potrà prescindere dalle formalità procedurali previste in via ordinaria, così come indicato dal Governo con DPCM dell'8 marzo 2020.

Priorità al canale telematico

Sempre il canale telematico dovrà essere prioritario per l'acquisizione delle **richieste di intervento**.

Nella sezione "Modulistica" del proprio sito internet (www.ispettorato.gov.it), infatti, l'Ispettorato del lavoro ha pubblicato il **modello di "Denuncia"** (in formato pdf editabile), da compilare e trasmettere all'Ispettorato territorialmente competente da parte del lavoratore, in caso di **violazioni riguardanti il proprio rapporto di lavoro** (esempio: spettanze economiche o altre irregolarità quali orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza, ecc.).

L'invio potrà avvenire in **modalità telematica (posta elettronica)**, ovvero portandolo presso la sede dell'Ispettorato del Lavoro. Ad esso dovrà essere allegato il documento di riconoscimento del denunciante. Infatti, la denuncia non potrà essere fatta in forma anonima e dovrà, inoltre, contenere copia della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato.

Altro servizio che, per il solo periodo di vigenza delle limitazioni relazionali e di movimento causati dall'emergenza coronavirus, potrà essere effettuato da remoto è quello relativo al provvedimento di **convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali** del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età (ex art. 55 D.Lgs. 151/2001). Infatti, è stato predisposto il relativo modulo di richiesta "a distanza" utilizzabile, in via eccezionale, soltanto per la durata del periodo emergenziale, in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Il modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (diverse informazioni relative al datore di lavoro e al rapporto di lavoro sono desumibili dalla busta paga) e deve essere **sottoscritto dalla lavoratrice** o dal lavoratore interessato.

Una volta compilato e sottoscritto il modello, questi dovrà essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica, unitamente alla copia di un valido documento di identità ed alla lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente firmata e datata.

Servizi con presenza fisica necessaria

Per quanto riguarda i servizi che, necessariamente, prevedono la presenza fisica di più persone, questi sono stati sospesi. Infatti, con la nota prot. n. 2117 del 10 marzo 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha obbligato tutti gli ispettorati territoriali a rinviare le attività che richiedono la copresenza di più persone. In particolare, detta restrizione riguarda la **Commissione di conciliazione** e, quindi, la trattazione delle

conciliazioni ordinarie, previste dall'articolo 410 del c.p.c., laddove vi siano **vertenze in atto tra lavoratori e datori di lavoro**. Stesso trattamento per quanto riguarda i tentativi di conciliazione proposti dall'articolo 6 del Decreto legislativo 23/2015, meglio conosciuti come "offerta di conciliazione" e che hanno come protagonisti i lavoratori c.d. a tutele crescenti. Inoltre, il blocco ha riguardato anche i **tentativi di conciliazione preventiva** rispetto ad eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggetto (procedura prevista ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604). Detta procedura prevede un termine perentorio da rispettare (comma 3 dell'art. 7) di 7 giorni per la convocazione delle parti dalla ricezione della richiesta. Per evitare la scadenza di questo termine, l'indicazione che è stata fornita ai funzionari preposti, è quella di provvedere, comunque, nei 7 giorni successivi alla ricezione dell'istanza a calendarizzare l'incontro, ma fissando l'appuntamento, ad una **data successiva rispetto al 3 aprile 2020**.

Per quanto attiene agli incontri già programmati per il mese di marzo 2020, questi dovranno essere annullati e si dovrà provvedere alla riconvocazione, sempre in una data successiva al 3 aprile 2020. Tale misura restrittiva non potrà subire alcuna eccezione.

Sono, infine, sospese tutte le attività legate ad eventi promozionali previsti in queste settimane da parte degli ispettorati del lavoro, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 124/2008, ad eccezione di quelli che verranno effettuati **in e-learning**.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Contratto a termine per i picchi di lavoro: la soluzione è nel decreto Dignità

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Parlare di assunzione con contratto a termine in un momento di grande difficoltà come quello che sta attraversando il nostro Paese per via dell'emergenza sanitaria da Coronavirus potrebbe sembrare un ossimoro. A ben guardare, invece, non lo è. Al di là della sospensione delle attività commerciali non essenziali, ci sono, infatti, interi settori produttivi che stanno registrando un surplus di lavoro. Per fare un esempio (solo indicativo) si fa riferimento alla grande distribuzione e al settore sanitario. Come gestire i picchi di lavoro? Una soluzione potrebbe venire proprio dal decreto Dignità e dalle sue causali.

Mi rendo, perfettamente, conto che parlare di assunzioni con **contratto a tempo determinato** in un momento in cui nel nostro Paese, per effetto dell'emergenza sanitaria da **Coronavirus**, vi è una chiusura, sostanziale, delle attività, con richieste di **ammortizzatori sociali** vecchi e nuovi per tutti i lavoratori sospesi, con fruizione delle **ferie** e di altri istituti contrattuali che sospendono i rapporti di lavoro, sia, quantomeno, inusuale.

A seguito del **DPCM dell'11 marzo 2020** sono poche le attività che, in questo periodo, possono "sfuggire" alle strette maglie imposte dal provvedimento governativo: oltre al settore sanitario, sono escluse quelle legate al **settore alimentare**, quelle **agricole**, i **servizi pubblici essenziali**, le **imprese industriali**, previa introduzione di specifiche e cogenti misure di sicurezza ed il settore artigiano, inteso in senso lato.

Ovviamente, per tutti i datori di lavoro che hanno continuato fino al 10 marzo ad operare e per quelli che continuano a farlo è scattato l'**obbligo** di adeguamento del **Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI)** ex art. 29 del D.L.vo n. 81/2008 con disposizioni che debbono, assolutamente, tutelare le prestazioni dei lavoratori dai rischi di contrazione del COVID-19. L'aggiornamento del documento va fatto in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Ma, detto questo, la domanda che sorge spontanea è questa: quale è il significato del titolo di questa breve riflessione?

Come detto pocanzi, vi sono molte attività che, in questo periodo di sospensione, pressoché totale dell'attività, sono chiamate ad un "surplus" di lavoro. Mi riferisco al settore della **grande distribuzione**, sottoposto, in alcune situazioni "ad assalti" correlati ad un senso di panico dei clienti, a quello che ad esso è strettamente correlato (le imprese alimentari, quelle di supporto che provvedono alla fornitura, ecc.). Mi riferisco ancora a quelle **imprese del settore chimico farmaceutico**,

tessile o metalmeccanico che, per la specialità dei loro prodotti (mascherine, caschi sanitari protettivi, lettini attrezzati, macchinari per terapia intensiva, prodotti per analisi virali, ecc.) sono di supporto al settore sanitario pubblico: anche per quest'ultimo si pone un problema di organici sia pure a tempo determinato con l'applicazione, ai fini dell'assunzione momentanea a termine dell'art. 36 del D.L.vo n. 165/2001.

Causali del decreto Dignità

Personalmente, sono stato parecchio critico sulle causali "legali" previste dal decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96), soprattutto laddove, non ha consentito alle parti sociali di prevedere ulteriori causali di settore che ben più si sarebbero attagliate alla **concreta realtà delle imprese**. Continuo ad essere dello stesso parere in quanto, come ci dimostra ciò che si è verificato nei circa 20 mesi dall'entrata in vigore della norma, tranne che per le ragioni sostitutive, le "causali legali" sono state utilizzate con parsimonia (perché difficili da ricondurre all'interno delle specificità d'impresa) e si è assistito ad una corsa, sempre più affannata, a **trasformare "in stagionali" determinate attività** (che non necessitano di "condizioni") o a stipulare **contratti di prossimità** ex art. 8 D.L. n. 138/2011 convertito, con modificazioni nella legge n. 148.

Ora, però, ed è questo il punto della mia riflessione che intendo sottolineare, nelle imprese che continuano la propria attività e che, presumibilmente, per evidenti motivi "di tempo", sono costretti a ricorrere a **nuove assunzioni** con contratto a tempo determinato credo che sia, finalmente, possibile attivare, con sicurezza, la previsione indicata all'art. 19, comma 1, lettera b, del D.L.vo n. 81/2015, come modificato dal D.L. n. 87/2018: "esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria".

Il COVID-19 comporta, sicuramente, un **incremento temporaneo e significativo dell'attività ordinaria**

(si tratta di situazioni facilmente dimostrabili) e la non programmabilità risulta, chiaramente, dal fatto che la malattia e la velocità di espansione del virus in Italia non potevano essere previste.

Tale causale può, senz'altro, riguardare sia lavoratori che hanno già avuto un rapporto con le aziende interessate e che, quindi, debbono procedere ad un **rinno-****vo** (che necessita, obbligatoriamente, di una condizione legale) che quelli, i quali, stanno prestando la loro attività senza l'apposizione di alcuna causale (perché al primo contratto) e che, per effetto della **proroga**, superano la soglia dei 12 mesi prevista dal Legislatore.

Estensione alla somministrazione e al pubblico impiego

Ovviamente, è appena il caso di precisare che lo stesso ragionamento si può fare per i **lavoratori in sommini-****strazione** a tempo determinato.

Nel **settore pubblico**, e tali sono le strutture sanitarie che combattono in prima linea il "coronavirus", l'assunzione a tempo determinato di medici, infermieri ed operatori sanitari, ferme restando le procedure accelerate di reclutamento, è possibile alla luce dell'art. 36 del D.L.vo n. 165/2001, al quale non si applicano, per espressa disposizione normativa (art. 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018), le regole in uso nel settore privato. Ciò significa che l'assunzione deve avvenire per **com-****provate esigenze** di carattere temporaneo ed eccezionale (e su questo, credo, non ci sia alcun dubbio) e per una durata che può arrivare fino a 36 mesi.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Luca Failla

Lavoro autonomo con le tutele del subordinato: cosa comporterà per le aziende

di Luca Failla - Professore a contratto di diritto del lavoro presso l'Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

Come se non fossero già bastati i ripensamenti sulle agevolazioni fiscali, con la cancellazione della flat-tax per i lavoratori autonomi oggi ci troviamo, di fatto, a non poter più utilizzare la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa perché il rischio concreto non tanto "di una riconduzione" ma di una vera e propria pedissequa "applicazione" della disciplina del lavoro subordinato è una concreta realtà. Tutto ciò che cosa comporterà in termini pratici per le aziende? Che i committenti, alla stregua di un datore di lavoro, dovranno applicare al lavoro autonomo tutte (o a una parte sola?) le disposizioni del diritto del lavoro subordinato?

La recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso **Foodora** (Cass. Civ. Sez. Lav. 24 gennaio 2020, n. 1663) apre nuovi ed inquietanti scenari sul futuro delle **collaborazioni coordinate e continuative**, decretandone forse consapevolmente la scomparsa.

Non voglio in questa sede soffermarmi sul tema del lavoro attraverso piattaforma, fattispecie che sta iniziando a delinearsi da qualche anno nel contesto del diritto del lavoro con tutte le necessarie implicazioni soprattutto - dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 101/2019, convertito con modificazioni in L. n. 128/2019 - in termini di tutele minime e di criteri di determinazione dei corrispettivi. Voglio invece soffermarmi su alcuni fattori di contesto che sembrano determinare una **pericolosa inversione di tendenza** rispetto a quanto fatto - positivamente - dapprima con il Jobs Act (si veda il mio articolo "Jobs Act e collaborazioni autonome: le conseguenze per le aziende dal 1° gennaio 2016", Sintesi 2/2016) e poi la legge n. 81/2017 - definita da taluno il Jobs Act del lavoro autonomo. La Cassazione, infatti, al di là di quelli che sono i tecnicismi con i quali decide sul caso, ci dice qualcosa di molto più preoccupante perché in pratica **cancella il buono delle riforme** degli ultimi anni per riaffermare - con mero rinvio alla legge svuotando di contenuti il proprio ruolo interpretativo - il primato del lavoro subordinato sul lavoro autonomo e sulle collaborazioni coordinate. Essa in pratica sposta prepotentemente l'attenzione in termini di **qualificazione del rapporto di lavoro**, dal piano delle collaborazioni (coordinate, autonome o etero-organizzate che siano) a quello del lavoro subordinato. Probabilmente non considerando che nella realtà del nostro sociale esistono ormai molte tipologie di prestatori di lavoro e che il portato delle (buone) riforme degli ultimi anni non è stato che la traduzione in regole di diritto di esigenze e di volontà ben precise che l'applicazione pratica porta

necessariamente ad adattare.

A partire dall'entrata in vigore del Jobs Act e significativamente dapprima con il D.Lgs. n. 81/2015 e poi con la L. n. 81/2017 si è infatti assistito ad un profondo ripensamento delle **collaborazioni autonome**, in primo luogo le collaborazioni coordinate e continuative, attratte nell'alveo del lavoro subordinato attraverso la norma di chiusura dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 (utilizzata proprio dalla Cassazione per affermare l'applicazione delle norme del lavoro subordinato al lavoro autonomo) e dall'altro attraverso l'introduzione di una serie di tutele specifiche per il lavoro autonomo non imprenditoriale, che si deve principalmente alla L. n. 81/2017. La stessa legge, peraltro, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il **lavoro agile**, quindi il ripensamento del lavoro subordinato in chiave di obiettivi e di risultato con la finalità di accompagnare i meccanismi di innovazione richiesti dalla nuova organizzazione del lavoro.

L'impressione generale del contesto in cui queste riforme si sono innestate mi ha visto in linea generale favorevole al cambiamento in atto. Il diritto deve evolvere con l'evoluzione del contesto sociale che ne costituisce il fondamento. Il diritto del lavoro è in modo più significativo chiamato ad evolvere risultando lo strumento giuridico attraverso il quale viene interpretata l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro. E' questa sua particolare natura che assicura al diritto del lavoro di farsi strumento - effettivo - di accompagnamento del lavoro nell'impresa, soprattutto considerando che il **modello tradizionale del lavoro subordinato** a tempo indeterminato caratterizzato da un percorso di carriera lineare e dall'immobilità del lavoratore dal momento dell'assunzione al momento del pensionamento, non esiste più.

Ecco che allora il lavoro autonomo, la collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni autonome

occasionalmente dovevano divenire, nell'impianto generale, un **effettivo strumento di flessibilità organizzativa**, necessarie anch'esse come altre tipologie contrattuali - se ben costruite e gestite - a garantire il passaggio dal modello tradizionale ad un modello più fluido e flessibile. Ma questo doveva avvenire con la consapevolezza del valore di queste forme contrattuali. Forse ciò si è realizzato all'inizio ma questo intento iniziale si è probabilmente perso man mano che si è andati avanti, forse anche grazie alla prima giurisprudenza intervenuta in merito alle nuove forme di lavoro attraverso piattaforma non sempre adeguatamente tutelate.

La Cassazione ci dice proprio questo, e cioè che il legislatore del 2015, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative delle forme di collaborazione etero-organizzate ovvero sbilanciate a favore del committente, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ogniqualvolta nella collaborazione venisse riscontrata - su un piano fattuale da provare tuttavia anche mediante presunzioni - l'ingerenza funzionale dell'organizzazione del committente. Quindi, in forza dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (ma quale? tutta? solo una parte? interrogativi di non poco conto...) tutte le volte in cui la prestazione - personale e continuativa - del collaboratore (autonomo) sia **svolta in maniera continuativa** nel tempo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente (anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, elementi oggi spariti dalla norma). La legge, come sappiamo, pone delle eccezioni, identifica delle fattispecie in cui esclude o limita questa ingerenza in forza di un interesse superiore legato alla particolare natura della prestazione (ad esempio nel caso delle libere professioni oppure nei casi in cui i contenuti legittimi della prestazione siano stati già "validati" dalla contrattazione collettiva di settore), mentre da altro punto di vista, ne qualifica la legittimità quando la possibile ingerenza venga annullata dal potere di organizzazione autonoma della prestazione da parte del collaboratore, da costruire contrattualmente e sul piano della gestione del rapporto di lavoro (ultimo periodo dell'art. 409, n. 3 c.p.c. come modificato dalla L. n. 81/2017).

Il principio di fondo che ha dapprima guidato la riforma ma che ha comunque lasciato degli spazi di manovra all'interprete quantomeno prima degli ultimi approdi giurisprudenziali, è che oggi tali forme contrattuali autonome, seppure necessarie nel contesto della moderna organizzazione del lavoro, si prestino - normalmente - ad abusi. La conseguenza sarebbe - quantomeno a

parere della Cassazione - che il legislatore abbia voluto **facilitare il processo di riqualificazione** del rapporto di lavoro autonomo, semplificandolo sulla base della identificazione di alcuni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) sufficienti a giustificare - pur mantenendo la natura autonoma del rapporto - l'applicazione della disciplina dettata per il rapporto di lavoro subordinato. Con ciò esonerando da ogni ulteriore indagine il Giudice. Ma soprattutto, ci viene detto, "senza che questi possa trarre, nell'apprezzamento di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi".

Ma quali potranno essere le conseguenze per il futuro? Molteplici e a mio avviso tutte **negative per aziende e lavoratori**, comportando incertezze applicative sui moltissimi rapporti di lavoro autonomo in corso.

Ed infatti, viene da chiedersi quale disciplina dettata per i rapporti di lavoro subordinati dovrà esser applicata ai rapporti di lavoro autonomo etero-organizzati? Una parte? E se sì, quale? Ovvero tutta quanta la disciplina, comprensiva di tutto l'impianto normativo pensato per la gestione del rapporto di lavoro (art. 2103 c.c. mansioni e trasferimenti), la sua tutela (malattia, infortunio, maternità e paternità, permessi ex lege 104 e così via) e financo - soprattutto - quella relativa al **licenziamento illegittimo**?

Come si può notare, interrogativi di non poco conto soprattutto considerando che tale normativa sarà sempre applicata ex post da un Giudice in caso di contenzioso e su contratti e atti del committente posti in essere avendo in mente unicamente la **disciplina del lavoro autonomo** (e per ciò ad altissimo rischio di loro caducazione se analizzati, col senno di poi, con le "lenti" del rapporto di lavoro subordinato).

Come se non fossero già bastati i ripensamenti in termini di **agevolazioni fiscali** che la legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto per i lavoratori autonomi (in pratica con la cancellazione della flat-tax), oggi ci troviamo di fatto a non poter più utilizzare la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa perché il rischio concreto non tanto "di riconduzione" ma di vera e propria pedissequa "applicazione" della disciplina del lavoro subordinato è una concreta realtà. Per legge e senza un grande sforzo ermeneutico. Ma tutto ciò che cosa comporterà in termini pratici? Che i committenti dovranno (alla stessa stregua di un ordinario **datore di lavoro**) applicare al lavoro autonomo tutte (o una parte sola?) le disposizioni del diritto del lavoro subordinato, e quindi ad es. gestire la malattia, la maternità, le sospensioni del rapporto senza tenere conto delle regole proprie della Gestione separata INPS che sono comunque utili ad assicurare un insieme di valide

tutele.

Ed ancora, saranno tenuti a valutare con estrema attenzione ogni strumento di gestione del rapporto di lavoro - del collaboratore o del lavoratore autonomo in presenza di potenziale etero - organizzazione - avendo come punto di riferimento la disciplina del lavoro subordinato in materia di licenziamenti, di esercizio dello jus variandi e delle mansioni?

Si faccia l'esempio del **recesso dal rapporto di lavoro autonomo**, normalmente attuato mediante una semplice comunicazione scritta. Ebbene, dovendosi applicare "le norme del rapporto di lavoro subordinato" automaticamente quel recesso potrebbe essere considerato illegittimo (nella forma e nella sostanza) con le conseguenze magari previste dall'art. 18 L. 300/70 e dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015 se il committente ha

più di 15 dipendenti.

D'ora in avanti in presenza di un rapporto di lavoro autonomo potenzialmente etero-organizzato ed etero-diretto i committenti dovranno agire e porre in essere tutte le cautele come se si trovassero di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato, adottando pertanto una **duplicità di criteri di gestione** (lavoro autonomo e subordinato) che certamente ingesserà la normale attività e la stessa normale gestione del rapporto medesimo. Il rischio di una applicazione a posteriori della normativa di riferimento del lavoro subordinato è oggi davvero altissimo.

Lo scenario **non ci lascia molto confidenti**. Per esperienza ormai l'incertezza normativa e applicativa non ha mai fatto bene né alle imprese né a lavoratori

Lavoro e Previdenza

Fondazione studi

Italia zona protetta: analisi dei dati statistici sugli italiani ancora al lavoro

Circa 3 milioni di lavoratori si sono ritrovati da un giorno all'altro a casa per via dei provvedimenti straordinari adottati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Quasi quattro milioni sono ancora al lavoro per garantire i servizi essenziali: è quanto emerge dall'analisi statistica della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "Gli occupati in Italia ai tempi del Coronavirus", che fotografa 23 milioni di lavoratori che devono fare i conti con un'Italia "bloccata" da misure e provvedimenti di portata straordinaria. Inoltre, 3,6 milioni (16% del totale) sono occupati in settori "a rischio chiusura" per un crollo della domanda o uno stallo dei servizi senza precedenti, come turismo (372 mila occupati in servizi di alloggio e agenzie), intermediazione immobiliare (149 mila), costruzioni (1,3 milioni) e alcune attività professionali, soprattutto di tipo tecnico.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha presentato i risultati dell'analisi statistica della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro "Gli occupati in Italia ai tempi del **Coronavirus**", che fotografa 23 milioni di lavoratori (5 milioni 306 mila autonomi e 17 milioni 146 mila dipendenti) che devono fare i conti con un'Italia "bloccata" da misure e provvedimenti di portata straordinaria, per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Italiani ancora al lavoro

Ancora quasi 8 milioni di persone però sono al lavoro in questi giorni per garantire servizi essenziali, 3,6 milioni (16% del totale) sono occupati in settori "a rischio chiusura". Si tratta di **medici e infermieri** (1 milione 320 mila occupati nell'assistenza sanitaria), ma anche forze dell'ordine e dipendenti delle P.A. (1 milione 243 mila), insegnanti e docenti universitari che da casa garantiscono continuità formativa (1 milione 587 mila), servizi pubblici essenziali (erogazione energia, gas, acqua, pulizia e raccolta rifiuti) e tante altre attività? private: il commercio, il credito, l'informazione. L'emergenza sanitaria ha stravolto, in pochi giorni, l'intera geografia occupazionale del Paese definendo, di conseguenza, nuove e inedite condizioni di lavoro. Quasi un milione e mezzo di **lavoratori autonomi** giorno dopo giorno devono decidere se chiudere o proseguire l'attività? destreggiandosi tra congedi, ferie e permessi, e 2,3 milioni dipendenti in

questi settori, che oltre alla paura del contagio hanno quella di perdere il lavoro.

La riflessione dei Consulenti del Lavoro

"La gestione del personale (o del lavoro) sta diventando un fattore sempre più critico in questo momento per le aziende, che si trovano a fronteggiare nuove e straordinarie responsabilità? di tutela della salute e sicurezza in un contesto di progressivo stallo economico e di incertezza sui provvedimenti che saranno adottati a supporto dell'emergenza", ha dichiarato **Rosario De Luca**, Presidente della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro. "A fronte dei sempre più numerosi lavoratori che resteranno a casa nei prossimi giorni, per i quali è necessario mettere al più presto in campo strumenti di sostegno, non dobbiamo dimenticare la condizione più precaria del lavoro autonomo. Il 20% degli autonomi si ritrova a casa perché interessato dal blocco attività? e un altro 24,3% continua a mandare avanti la propria attività? in settori che sono oramai al collasso. E' Indispensabile, quindi, guardare con attenzione a questa componente importante del mercato del lavoro, che è uscita già? stremata dalla crisi del 2008 e che sarà? decisiva per la ripresa quando ci saremo lasciati alle spalle questa **emergenza**".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, indagine statistica "Gli occupati in Italia ai tempi del Coronavirus" 13/03/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Coronavirus: sospensione termini contributivi per i Comuni e settori individuati dal Governo

Con la circolare n. 37 del 2020 l'INPS fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate e le indicazioni per la successiva ripresa dei versamenti a partire dal prossimo mese di maggio.

L'INPS, nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, detta le disposizioni applicative per la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2020, n. 45. E' inoltre previsto che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

La sospensione contributiva, valida fino al 30 aprile 2020, si applica anche alla quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Aziende con dipendenti

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni oggetto della sospensione sarà attribuito il codice di autorizzazione "7H, mentre le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "7L

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, nel flusso Uniemens, sarà necessario compilare l'elemento "CausaleACredito" con i nuovi codici:

- "N966" in caso di contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati dal dpcm;
- "N967" per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Gestione separata

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati:

- nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l'invio dei flussi Uniemens;
- nei mesi di febbraio e marzo 2020.

Nel flusso Uniemens è necessario compilare l'elemento "CodCalamita" di "Collaboratore", con il valore:

- 24 in caso di contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati dal dpcm;
- 25 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di

viaggio e turismo e i tour operator.

Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica, che dovranno continuare a trasmettere la denuncia mensile UNIEMENS- ListaPosPA relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 valorizzando i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi "ContributoSospesoCalam" e "ContributoSospesoPrev".

Dovrà essere altresì compilato l'elemento "DataFineBeneficioCalamita" con la data 30/04/2020.

Recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 12/03/2020, n. 37

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Coronavirus: come richiedere i trattamenti di integrazione salariale

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 38 del 2020 con cui specifica le modalità con cui è possibile applicare le norme previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi.

Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020, l'INPS detta la disciplina applicativa delle misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori situati nella c.d. "zona rossa", che ricomprende i Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020.

Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario

Le domande possono essere presentate dai **datori di lavoro**, come sopra individuati, con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020", esclusivamente nei seguenti casi:

- interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive site nei Comuni del citato allegato 1;
- interruzione o riduzione dell'attività lavorativa interessa unità produttive collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni.

Il periodo massimo richiedibile per la causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020" è di 13 settimane (periodo equivalente di 3 mesi).

Non è dovuto il pagamento del **contributo addizionale**, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS) né del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, previsto per il computo della durata massima complessiva del trattamento né del limite di 1/3 delle ore lavorabili. Infine, non deve essere valutato il requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Cassa integrazione ordinaria

Le imprese beneficiarie di **integrazioni salariali straordinarie**, che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell'attività lavorativa, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario.

Le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall'emergenza COVID-19, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, possono richiedere l'integrazione salariale ordinaria con causale "Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 - interruzione CIGS". Le aziende interessate devono presentare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali istanza di interruzione dei programmi di CIGS in corso. Il decreto ministeriale che dispone l'interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura "Sistema

Unico", secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario. In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.

Fondo di integrazione salariale

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al **Fondo di integrazione salariale** (FIS), che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1 marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020, residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di **cassa integrazione in deroga** per la durata della sospensione del rapporto di lavoro stesso e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Per i suddetti lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (A.N.F.).

Dall'applicazione di tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

In questa fattispecie non trova applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro e non si applica la riduzione in percentuale della misura del trattamento in caso di successive proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Per l'anno 2020 l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale, comprensivo di copertura figurativa e ANF, corrisponde a 8,10 euro.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41") entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette Regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Istituto i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR100").

Per un'efficace gestione della prestazione in parola, la predetta trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del "Sistema Informativo Percettori" (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B", indicando il numero di decreto convenzionale "33192", appositamente istituito.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR41") entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Indennità ai lavoratori autonomi

I collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, nonché alla **Gestione separata**, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, hanno diritto di percepire un'indennità mensile pari a 500 euro.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le Regioni inviano all'Istituto, entro quarantotto ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari per l'erogazione della predetta prestazione. Pertanto, le domande di accesso al beneficio in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

La trasmissione dei dati necessari per la gestione dell'indennità in parola avviene attraverso file .xml, il cui tracciato dati è allegato alla circolare.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 12/03/2020, n. 38

Finanziamenti

Dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria

A cura della Redazione

Stampa periodica italiana diffusa all'estero: i termini per richiedere i contributi 2019

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha comunicato i nuovi termini per la richiesta dei contributi per l'anno 2019 a sostegno della stampa periodica italiana diffusa all'estero, dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti e della presentazione della relativa documentazione, in scadenza al 31 marzo 2020, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Con un comunicato stampa del 12 marzo 2020 il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, fornisce chiarimenti alle numerose richieste pervenute da parte di imprese ed associazioni editrici di periodici diffusi all'estero e di periodici a tutela dei consumatori e dei non vedenti circa il **differimento** della data di presentazione delle **domande di ammissione ai contributi** per l'anno 2019 e della relativa documentazione, in scadenza al 31 marzo 2020, stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

In particolare, in considerazione delle ingenti ed eccezionali misure restrittive disposte con i recenti provvedimenti normativi, che rendono difficoltosa la predisposizione di parte della documentazione istruttoria richiesta per legge, le **modalità di presentazione delle domande** di accesso ai contributi, per l'anno 2019, a **sostegno** della stampa periodica italiana diffusa all'estero, dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti e a tutela dei consumatori e degli utenti sono così regolate:

- resta fermo il termine di legge del **31 marzo 2020 per l'invio**, secondo le modalità indicate sul sito, della **domanda di ammissione** al contributo secondo la modulistica scaricabile dal sito;
- è differito **al 30 aprile 2020** il termine per la presentazione della **documentazione prevista**, per le rispettive tipologie di contributo;
- è differito **al 30 maggio 2020**, per i periodici editi e diffusi all'estero, il termine entro il quale gli uffici consolari italiani di prima categoria territorialmente competenti trasmettono al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le domande e la relativa documentazione ad essi presentata dagli editori aventi sede nel loro territorio.

Impresa

Contro gli speculatori

Coronavirus: imprese sanzionate fino a 60.000 euro per pratiche commerciali sleali

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Gli operatori economici che mettono in campo pratiche commerciali sleali nei rapporti commerciali tra le imprese nella filiera agricola e alimentare vanno incontro a pesanti sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 60.000 euro. E' quanto previsto dal D.L. n. 9 del 2020 che pone un freno alle richieste di bollini "Covid-19 free" o simili per i prodotti agroalimentari. Nello specifico, le misure sono finalizzate a salvaguardare il tessuto economico e produttivo delle aziende che operano nel mercato europeo e che si trovano costrette a fronteggiare atteggiamenti e pratiche non corrette da parte degli operatori esteri.

Strada sbarrata agli speculatori che vogliono approfittare dell'emergenza **Coronavirus** per mettere al bando i prodotti italiani. Chi pratica manovre (pretendere bollini "Covid-19 free" o simili) a sfavore dei **prodotti agroalimentari italiani** va incontro a **sanzioni amministrative** pesantissime: fino a 60 mila euro.

A mostrare il pugno duro contro i "malintenzionati" è l'articolo 33, specialmente commi 4 e 5, del D.L. n. 9/2020 (misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'esame del Parlamento.

Consulta il Dossier Coronavirus: cosa devono fare imprese e professionisti

Tutela dei prodotti agricoli

L'articolo 33 dettaglia le misure per il settore agricolo. Spiega la relazione al decreto legge che le misure di cui ai citati commi 4 e 5 sono finalizzate a salvaguardare il tessuto economico e produttivo delle aziende che operano nel mercato europeo e che si trovano costrette a fronteggiare atteggiamenti e **pratiche sleali** da parte degli **operatori esteri**.

Tra queste misure troviamo la declaratoria del comma 4, secondo la quale costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari a **certificazioni non obbligatorie** riferite al **COVID-19** né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi. Si tratta di una fattispecie di pratica sleale dettata direttamente dalla legge.

Come ha messo in evidenza il Ministero della salute, le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che, comunque, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Inoltre, l'Efsa, l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare, ha diffuso una nota in cui ha riferito che, allo

stato, non sono stati individuati alimenti quali fonte probabile o via di trasmissione del virus.

Contrasto alle pratiche commerciali sleali

Il riferimento normativo utilizzato dal D.L. n. 9/2020 è la direttiva (UE) 2019/633, recante norme in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra **imprese nella filiera agricola e alimentare**.

Le disposizioni sono, pertanto, finalizzate al contrasto delle pratiche commerciali sleali tra **acquirenti e fornitori**. Ai sensi della direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sono definite tali quelle pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono **contrarie ai principi di buona fede e correttezza** e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte.

La direttiva vuole combattere le pratiche commerciali sleali, che si realizzano nel momento in cui partner commerciali più grandi e potenti cerchino di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita.

Il "considerando" n. 1 alla direttiva esemplifica i casi di condotte scorrette elencando i seguenti comportamenti: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte, imporre un **trasferimento ingiustificato** e sproporzionato del **rischio economico** da un partner commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo **squilibrio di diritti e doveri** a uno dei partner commerciali.

Alcune pratiche, prosegue il "considerando" n. 1 potrebbero essere manifestamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. La direttiva introduce, pertanto, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurre la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.

Misure contro le manovre illecite

Tra le misure prefigurate dalla direttiva citata come efficaci deterrenti contro manovre illecite, si rinvencono il potere di imporre o avviare procedimenti, per esempio procedimenti giurisdizionali per l'imposizione di sanzioni pecuniarie nonché altre sanzioni altrettanto efficaci, e la pubblicazione dei risultati delle indagini, compresa la pubblicazione di informazioni relative all'acquirente che ha commesso la violazione.

Si tratta di un complesso di reazioni che possono favorire un cambiamento dei comportamenti e soluzioni tra le parti in fase di precontenzioso e, pertanto, dovrebbero essere parte integrante dei poteri conferiti alle autorità di contrasto.

Le **sanzioni pecuniarie** ("considerando" n. 34) possono essere particolarmente effettive e dissuasive. Tuttavia, dovrebbe spettare all'autorità di contrasto decidere quali dei suoi poteri eserciterà in ciascuna indagine e se imporrà o avvierà un procedimento per l'imposizione di una sanzione pecuniaria o un'altra sanzione altrettanto efficace.

Cosa prevede il D.L. n. 9/2020

Il D.L. n. 9/2020, nello stralcio in commento, dopo la declaratoria dell'illecito, passa alla parte sanzionatoria. Il comma 5 dell'articolo 33 citato, fatta salva

l'applicazione di una sanzione penale, qualora il fatto costituisca reato, prevede che il contraente, a eccezione del consumatore finale, che pone in essere le condotte sleali, è punito con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da **euro 15.000,00** a **euro 60.000,00**. La misura della sanzione sarà determinata in concreto facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti. La norma incarica della vigilanza e dell'irrogazione delle relative sanzioni l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si applica la legge generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie (l. n. 689/1981), con le seguenti precisazioni. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Inoltre, gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

Impresa

Dai Commercialisti

Terzo settore: nuovi compiti (e opportunità) per il professionista nell'organo di controllo

di Vincenzo Morelli - Dottore commercialista e Revisore legale in Ravenna

Con un documento in pubblica consultazione fino al 26 marzo, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha elaborato le linee guida per l'attività che l'organo di controllo è chiamato a svolgere al fine di vigilare sugli enti del Terzo settore. Oltre ad individuare la composizione e i compiti dell'organo di controllo, nel documento viene affrontato il tema del compenso che va adeguato al ruolo e all'impegno richiesto ai suoi componenti e deve essere stabilito nello statuto, o in mancanza dall'assemblea. Sono, inoltre, in arrivo, dal completamento della riforma del Terzo settore, altre nuove opportunità per i dottori commercialisti Quali?

Il gruppo di lavoro "Principi di comportamento dell'organo di controllo enti terzo settore", istituito da Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha recentemente completato la prima stesura del documento sulle "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore", diffuso in **pubblica consultazione** fino al 26 marzo 2020.

Si tratta di un documento, predisposto tenendo conto delle prassi professionali consolidate sul collegio sindacale delle società non quotate e destinato all'**organo di controllo** che non svolge l'attività di **revisione legale**, come riferito da dal Presidente del Consiglio nazionale Massimo Miani, allo scopo di fornire un indirizzo sull'attività che tale organo è chiamato a svolgere per eseguire la vigilanza sugli **enti del Terzo settore** in modo razionale ed efficace.

Terzo settore e nuove opportunità per i Commercialisti

La riforma del Terzo settore attribuisce ai Dottori Commercialisti nuove opportunità di lavoro nell'ambito del **controllo di enti associativi e fondazioni**.

In base al Codice del Terzo settore (D.Lgs n. 117/2017), infatti, le fondazioni, gli enti nei quali sono stati costituiti patrimoni destinati (articolo 10 del predetto decreto) e le associazioni che superano per **due esercizi consecutivi** due dei parametri previsti nell'articolo 30 del D.Lgs n. 117/2017 (110 mila euro di attivo, 220 mila euro di proventi e 5 dipendenti) sono tenuti a dotarsi di un **organo di controllo** (monocratico o collegiale).

Mentre le fondazioni hanno sempre l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, con l'adeguamento dello statuto da parte delle associazioni, attività necessaria ad ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si creerà un bacino di circa **25 mila enti** che dovranno provvedere alla nomina dell'organo di controllo interno.

Composizione dell'organo di controllo

In presenza dell'**organo collegiale** trova applicazione l'art. 2397 del codice civile dove si prevede che almeno un membro effettivo (ed uno supplente) deve essere scelto tra i **revisori legali**, iscritti nell'apposito registro, mentre i restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli **albi professionali di dottori commercialisti e avvocati** o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

I predetti requisiti sono richiesti, invece, in capo all'unico componente dell'**organo monocratico**. L'incarico che sarà assegnato avrà durata triennale e, in presenza di organo collegiale, il presidente sarà nominato dall'assemblea degli associati e, nelle fondazioni, dall'organo assembleare o di indirizzo.

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la nomina di:

- un supplente dotato della professionalità di cui all'art. 2397 c.c., nel caso di organo monocratico;
- due supplenti, di cui almeno uno dotato della professionalità di cui all'art. 2397 c.c., nel caso di organo pluripersonale.

Le norme di comportamento contenute nell'articolato elaborato in esame affrontano una vasta casistica riguardante le funzioni dell'organo di controllo, scendendo nelle specifiche tipologie richieste per gli enti del Terzo settore.

Con la giusta attenzione che merita la funzione di controllo, si percorrono tutti i passaggi inerenti alla nomina, ai doveri ed al funzionamento dell'organo fino alla presentazione degli obblighi in presenza di fatti censurabili e gravi irregolarità.

I **componenti** dell'organo di controllo devono essere **professionisti** in possesso di adeguate conoscenze nella gestione di tali organizzazioni, con la capacità di supportare il vertice degli enti (il più delle volte composto da volontari) nell'assunzione di decisioni in

linea con lo statuto e le norme di legge, nel rispetto dei diversi ruoli rivestiti dai due organi.

Compiti dell'organo di controllo

Tra i compiti dell'organo di controllo rientrano la verifica sul perseguimento delle **finalità istituzionali** dell'ente attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale e, con maggiore attenzione, in caso di raccolta fondi.

L'organo di controllo in esame, anche se non tenuto a svolgere verifiche di revisione, mantiene il **dovere di vigilanza**, sull'adeguatezza dell'**assetto organizzativo, amministrativo e contabile** dell'ente, con i conseguenti obblighi di informativa nei confronti dell'organo amministrativo e, se necessario, dell'assemblea, da esercitare nel giudizio sul bilancio d'esercizio.

Compenso

Trattandosi di incarico professionale, le norme di comportamento affrontano, giustamente, il tema del compenso, che deve essere adeguato al ruolo e all'impegno richiesto ai suoi componenti.

Il quadro normativo in esame presuppone la corresponsione di un **compenso appropriato** allo svolgimento dell'attività? di controllo.

La funzione di controllo, configurando una funzione volta a tutelare anche interessi, deve essere, infatti, remunerata in maniera congrua.

Il riconoscimento di un **equo compenso** è funzionale al mantenimento dell'indipendenza e a garantire un

appropriato impegno professionale da parte dei componenti dell'organo di controllo.

Il **compenso**, se non è stabilito nello statuto, viene **determinato dall'assemblea** e la delibera di nomina può? prevedere l'eventuale modalità? di adeguamento in caso di modifica delle attività? previste dalla legge, dallo statuto o dalle autorità? di vigilanza.

Al momento dell'accettazione della nomina, il candidato componente dell'organo di controllo dottore commercialista è tenuto a valutare attentamente se il compenso sia idoneo a remunerare la professionalità?, l'esperienza e specialmente l'impegno richiesto dallo svolgimento dell'incarico, tenendo in considerazione:

- l'ampiezza e la **complessità dell'incarico** in relazione alla natura, alla dimensione (anche economica), alla complessità?, al settore di attività?, all'assetto organizzativo e alle altre caratteristiche dell'ente;
- l'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico e delle **competenze professionali** e dell'esperienza richieste.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia chiamato a svolgere anche **funzioni di revisione legale**, per tale ulteriore attività dovrà essere remunerato sulla base delle ore di lavoro richieste determinate ex ante in base all'art. 10 del D.Lgs. n. 39 del 2010.

Tale eventuale **onorario aggiuntivo** sarà, così, determinato moltiplicando il compenso orario per il numero di ore necessarie per l'intera attività? di revisione e suddiviso fra i componenti dell'organo di controllo-revisori, in base ad un criterio fissato dal collegio stesso.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.